



Ovunque per tutti

ALVAD

**Spitex Locarnese
e Vallemaggia**

***ASSOCIAZIONE LOCARNESE E
VALMAGGESE DI ASSISTENZA
E CURA A DOMICILIO***

STATUTO

Versione aggiornata al 12.5.2026

**ASSOCIAZIONE
LOCARNESE E VALMAGGESE
DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO
- ALVAD -**

STATUTO

Art. 1.

***Nome, sede,
durata***

1. Con la denominazione Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio (in seguito ALVAD o Associazione), è costituita una Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. La sede dell'Associazione è nel Locarnese¹.
3. La sua durata è illimitata.
4. Essa è aconfessionale e apartitica.
5. L'Associazione viene iscritta a Registro di Commercio.
6. Le formulazioni al maschile utilizzate nel presente Statuto sono da intendere anche al femminile, e viceversa.

Art. 2.

Scopo e mezzi

1. L'Associazione ha lo scopo di permettere la permanenza a domicilio delle persone confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni.
2. Per raggiungere tale scopo l'Associazione gestisce, in conformità con la legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010, il servizio di assistenza e cura a

¹ Modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 12.5.2026

domicilio (SACD) nei distretti di Locarno e Vallemaggia.

3. Per la gestione del servizio di assistenza e cura a domicilio in Vallemaggia l'ALVAD stipula con l'Associazione Valmaggese di aiuto domiciliare (AVAD) una convenzione (mandato di prestazione) ai sensi dell'Art. 20 cpv. 1) ed Art. 21 cpv. 2) della legge sull'assistenza e cura a domicilio. Essa regola la delega dell'esecuzione completa ed autonoma del servizio in Valle. La convenzione può essere disdetta da una delle parti, solo previa decisione assembleare e modifica della Pianificazione Cantonale (decisa dal Gran Consiglio), con un preavviso di sei mesi per la fine dell'anno.
4. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3.

Soci

1. L'Associazione è composta da Soci attivi (Comuni, Enti, Associazioni) e Soci senza diritto di voto.
2. Sono Soci attivi gli Enti o le Associazioni con sede o attive nei Distretti di Locarno e Vallemaggia, che svolgono la loro attività nel settore dell'assistenza e cura a domicilio e che hanno pagato la quota annuale.
3. I Comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia sono Soci di diritto. Essi sono rappresentati nell'Assemblea dell'ALVAD da propri Delegati in ragione di uno ogni 2'500 abitanti o frazione superiore. Ogni Comune ha diritto ad almeno un Delegato. Fanno stato gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Statistiche sulla popolazione residente². Essi pagano una quota per ogni Delegato.
4. Sono Soci senza diritto di voto le persone fisiche o giuridiche che hanno pagato la quota annuale.
5. Il Comitato può, per motivi gravi inerenti l'Associazione, escludere un Socio. Contro tale decisione è data facoltà di ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

² Modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 17.5.2022

Art. 4.

Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- la Commissione della gestione.

Art. 5.

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. Essa è composta dai Delegati comunali, dagli altri Soci attivi e dai Soci senza diritto di voto.
2. L'Assemblea è convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 dei Delegati comunali e degli altri Soci attivi. Essa è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e in sua assenza dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.
4. I Soci e Delegati sono convocati individualmente per iscritto (per posta ordinaria o elettronica) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea; alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

Art. 6.

Competenze dell'Assemblea e sistema di voto

1. L'Assemblea:
 - a) nomina per un periodo di 4 anni (armonizzato con i periodi di nomina nei Comuni):
 - l'Ufficio Presidenziale dell'Assemblea: Presidente, Vicepresidente e due scrutatori;
 - i membri del Comitato (secondo i disposti dell'Art.7);
 - i membri della Commissione della gestione;
 - b) ratifica le decisioni relative alle zone d'intervento;
 - c) ratifica le decisioni relative all'assunzione della gestione di un servizio d'appoggio;
 - d) approva i progetti specifici o supplementari;

- e) delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
 - f) approva i conti d'esercizio, il bilancio, il preventivo e gli investimenti; per ogni singolo mandato di prestazione o per l'assunzione di servizi d'appoggio va creata la relativa posta nei bilanci;
 - g) decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi membri;
 - h) formula le proposte al Comitato;
 - i) stabilisce le quote sociali annue;
 - j) decide sui ricorsi contro la mancata ammissione di nuovi membri;
 - k) modifica lo Statuto e scioglie l'Associazione;
 - l) approva i criteri per le indennità ai membri degli organi societari
 - m) su proposta del Comitato può riconoscere lo statuto di Presidente Onorario o di Socio Onorario³.
2. L'Assemblea può deliberare alla presenza di almeno un terzo dei Delegati comunali. Se dopo trenta minuti tale "quorum" non è raggiunto, l'Assemblea può validamente deliberare, indipendentemente dal numero di delegati presenti.
 3. Ogni Socio ed ogni Delegato ha diritto a 1 voto. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 13 le decisioni sono prese a maggioranza dai votanti presenti. In caso di parità è decisivo il voto della maggioranza dei Delegati dei Comuni. In caso di ulteriore parità è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.
 4. I Soci senza diritto di voto hanno diritto di parola ma non di eleggibilità.

Art. 7.

Comitato

1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli

scopi dell'Associazione.

2. Il Comitato è formato da 7 membri, di cui 2 nominati dall'Assemblea in rappresentanza delle Associazioni ed Enti che svolgono la loro attività nel settore dell'assistenza e cura a domicilio, 4 membri di diritto in rappresentanza dei Comuni, che possono essere scelti anche al di fuori dell'Assemblea, e 1 membro proposto dal Consiglio di Stato.
3. I membri rappresentanti i Comuni designati tenendo in considerazione le competenze ed un'adeguata rappresentanza territoriale⁴.
4. I Delegati comunali nominati nel Comitato sono sostituiti nell'Assemblea da Delegati comunali supplenti.

Art. 8.

Competenze e responsabilità del Comitato

1. Il Comitato:
 - a) nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente che resteranno in carica per il periodo di nomina del Comitato;
 - b) gestisce il servizio di assistenza e cura a domicilio offrendo le prestazioni previste dalla legge;
 - c) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi in particolare presso l'Associazione cantonale dei SACD;
 - d) l'Associazione è vincolata con la firma a due: quella del Presidente e di un membro del Comitato o del Responsabile del SACD. Il Comitato può stabilire altre modalità;
 - e) allestisce la pianificazione del proprio comprensorio e partecipa all'elaborazione di quella cantonale;
 - f) definisce le zone d'intervento sottoponendole per ratifica all'Assemblea;
 - g) decide l'assunzione di un servizio di appoggio sottoponendolo per ratifica all'Assemblea;
 - h) studia ed elabora proposte di attività e progetti

³ Modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 17.5.2022

⁴ Modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 17.5.2022

- supplementari per il proprio comprensorio;
 - i) stipula le convenzioni e i mandati di prestazione con i Comuni, gli altri operatori sanitari, enti o associazioni e con gli assicuratori malattie;
 - j) approva le tariffe a carico degli utenti;
 - k) chiede il riconoscimento dell'Associazione quale gestore del SACD ai sensi della relativa legge cantonale;
 - l) gestisce il patrimonio dell'Associazione e cerca i mezzi finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi fissati; decide per spese correnti non preventivate fino ad un massimo cumulato di fr. 100'000.-- per esercizio; decide per investimenti fino ad un massimo di fr. 100'000.-- per singolo oggetto;
 - m) esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
 - n) organizza la Direzione del SACD e vigila sulla gestione del servizio;
 - o) assume il Responsabile Amministrativo e Sanitario ed il personale necessario;
 - p) elabora i regolamenti interni dell'Associazione;
 - q) delibera per forniture di materiale o altro conformemente alla legislazione sulle commesse pubbliche;
 - r) esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi.
2. I Membri del Comitato e della Commissione della gestione non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 9

Direzione

La Direzione Amministrativa dell'Associazione è affidata ad un Responsabile cui sono affidati i compiti di gestione e coordinamento operativi definiti nell'apposito regolamento stabilito dal Comitato.

Art. 10.

Commissione della gestione

- a) I Commissari sono 5. Sono eletti dall'Assemblea per 4 anni. Sono rieleggibili;
- b) compito della Commissione è quello di verificare la gestione contabile del servizio nonché vigilare sulla qualità e l'adeguatezza dell'organizzazione e dei servizi prestati;
- c) la Commissione si riunisce regolarmente e presenta un rapporto scritto all'Assemblea;
- d) la Commissione può delegare il compito di verifica dei conti ad una società specializzata. La scelta degli incaricati compete al Comitato.

Art. 11.

Segretario dell'Associazione

Il Compito di segretario dell'Associazione è svolto dal Responsabile Amministrativo.

Art. 12.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote dei Soci;
- b) dalle altre entrate, segnatamente dai contributi corrisposti dagli utenti e dai rimborsi delle casse malati e di altre assicurazioni;
- c) dal contributo dei Comuni e del Cantone;
- d) dalle donazioni, legati e altri lasciti.

Art. 13.

Scioglimento e modifica dello statuto

- 1. Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere decisi solo da un'Assemblea convocata espressamente a tale scopo ed in presenza di almeno 2/3 dei Delegati comunali e degli altri soci attivi.
Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea per lo scioglimento e le modifiche di statuto è convocata una

seconda volta al più tardi entro 6 mesi, e potrà validamente deliberare, indipendentemente dal numero di delegati presenti.

Essa potrà deliberare con la maggioranza assoluta dei voti dei Delegati comunali e degli altri Soci attivi e Delegati presenti. Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario anche il voto maggioritario dei Delegati Comunali presenti alla votazione.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai Comuni del comprensorio ed al Cantone proporzionalmente all'impegno finanziario profuso negli ultimi 3 anni di gestione.
3. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva convocata a Locarno in data 5 ottobre 1999.
È stato revisionato integralmente:
 - dall'Assemblea convocata a Muralto il 15 marzo 2000;
 - dall'Assemblea convocata a Muralto il 22 novembre 2011.Successive modifiche sono indicate nel testo.
